



**GARA1519**

## **CHIARIMENTI**

### **SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE PER LA GESTIONE DELLA VQR 2011-2014**

Numero Gara A.N.AC. 6125374 - CIG 63486965AC

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, sono stati accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del giorno 24 agosto 2015.

#### **Cineca Consorzio Interuniversitario**

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209

*Sede legale amministrativa e operativa:*

Via Magnanelli, 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217

*Altre sedi operative:*

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02.269951

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma  
Tel. +39 06.444861

<b>Q1</b>	<i>Con la presente facciamo la seguente richiesta di chiarimento: nel disciplinare pag. 12 art 5.2 punto B2 in merito ai servizi analoghi a quelli dell'oggetto, per tale definizione si intende la somministrazione di lavoro oppure la somministrazione di personale VQR?</i>
<b>R1</b>	Per "servizi analoghi a quelli oggetto di appalto" si intende il servizio di somministrazione di personale.
<b>Q2</b>	<i>CAPITOLATO Art. 5.5 per quanto riguarda la formazione, ai sensi del D. Lgs 81/2015 l'agenzia, in materia di sicurezza, effettuerà la formazione pre-assuntiva sui rischi in generale, essendo demandata all'utilizzatore quella sui rischi specifici. Infatti ai sensi dell'art 34 c. 5 D. Lgs 81/2015 la materia igiene e sicurezza sul lavoro rimane in capo all'utilizzatore. Chiediamo conferma.</i>
<b>R2</b>	Si conferma.
<b>Q3</b>	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 2 L'Agenzia non potrà essere responsabile del comportamento del personale somministrato, che è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art. 30 D. Lgs 81/2015). Il richiamo agli obblighi che regolano i rapporti tra imprenditori e prestatori non appare pertinente, considerato che oggetto della fornitura è il servizio di somministrazione lavoro, si chiede di stralciarlo, per evitare confusione degli istituti. Si chiede conferma che la risoluzione eventuale del contratto per violazione degli obblighi contributivi o dei contratti avverrà salvo il caso di erronee indicazioni da parte dell'utilizzatore degli elementi normativi economici da applicare (art. 33 c. 2 D. Lgs 81/2015). Il responsabile dell'Agenzia non potrà, sempre per il principio che il lavoratore è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art. 30 D. Lgs 81/2015), far osservare al personale impiegato i compiti e le funzioni stabilite, poiché tale potere è in capo all'utilizzatore.</i>
<b>R3</b>	L'art. 2 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
<b>Q4</b>	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 3 Non trattandosi di appalto ma di servizio di somministrazione lavoro disciplinato dal D. Lgs 81/2015 e non dalle norme del codice civile, si segnala che ai sensi dell'art. 34 c. 3 citato decreto tutta la materia sulla sicurezza è in capo all'utilizzatore che osserverà nei confronti dei somministrati tutti gli adempimenti inerenti la sicurezza che già adotta nei confronti dei lavoratori diretti. L'esecutore quindi non avrà alcun adempimento da svolgere, in tal senso, presso l'azienda utilizzatrice Pertanto l'Agenzia non potrà "collaborare" né "coordinare interventi" in tale materia, non dovrà essere redatto alcun DUVRI, poiché non sussistono interferenze, in quanto l'agenzia non si immette nella organizzazione dell'utilizzatore ma fornisce solo personale. Chiediamo di rivedere l'articolo nel rispetto della normativa sulla somministrazione di lavoro (D. Lgs 81/2015, si veda anche documentazione allegata)</i>
<b>R4</b>	Si distinguano i lavoratori dell'Agenzia dai lavoratori somministrati dall'Agenzia; l'articolo in questione riguarda solo i primi, regolando i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
<b>Q5</b>	<i>SCHEMA DI CONTRATTO ART 4 Sempre in considerazione del fatto che il lavoratore svolgerà le proprie mansioni sotto la direzione e controllo di CINECA e che l'Agenzia non entrerà a conoscenza di informazioni riservate, l'articolo dovrebbe essere rimodulato. Peraltro la responsabilità del lavoratore in tale situazione è propria e quindi potrà essere sottoposto a richiamo disciplinare e l'Agenzia non può impegnarsi a far mantenere il segreto poiché tale potere direttivo è in capo all'utilizzatore. Né l'Agenzia può adottare misure per mantenere riservate informazioni di cui, ribadiamo, non entrerà in possesso a</i>

	<p><i>meno che non sia Cineca a comunicarle, poiché l'Agenzia non entrerà nei locali di Cineca per acquisire tali dati. L'agenzia fornisce solo il lavoratore.</i></p> <p><i>Rispetto all'obbligo di non assumere personale Cineca chiediamo i riferimenti normativi e le motivazioni inerenti tale assunto, ritenendolo non compatibile con il libero mercato e la somministrazione lavoro.</i></p> <p><i>Da ultimo, proprio perché l'Agenzia non avrà accesso alle informazioni/dati di Cineca, non potrà essere riconosciuta responsabile della fuoriuscita delle predette e del mancato uso di idonee forme di protezione. L'agenzia non entra nei sistemi dell'utilizzatore.</i></p>
<b>R5</b>	L'art. 4 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
<b>Q6</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 5</b></p> <p><i>Chiediamo chiarimenti su cosa si intenda per “attività” considerato che oggetto del servizio è la fornitura di personale dietro richiesta dell'utilizzatore nel rispetto della durata e valore dettati dai documenti di gara.</i></p>
<b>R6</b>	Si intende il servizio di somministrazione di personale.
<b>Q7</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 6</b></p> <p><i>Chiediamo chiarimenti su quando opererà la risoluzione di diritto.</i></p>
<b>R7</b>	La risoluzione sarà applicata in tutti i casi in cui l'Agenzia sia gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali.
<b>Q8</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 8</b></p> <p><i>Si segnala che i danni ai terzi sono a carico dell'utilizzatore ex art. 35 c. 7 D. Lgs 81/2015 e che, rispetto ai danni provocati dal lavoratore, essendo sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore (art. 30) non può essere chiamata l'Agenzia a rispondere dei danni da questo provocati.</i></p>
<b>R8</b>	Si prende atto. L'art. 8 dello Schema di contratto riguarda i soli rapporti Cineca – Agenzia, a nulla rilevando i diversi rapporti Cineca – Lavoratore, Agenzia – Lavoratore.
<b>Q9</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 13</b></p> <p><i>Considerato che la fattura attiene alla fornitura di personale ed è composta da costo lavoro e margine, chiediamo cosa si intenda per accertamento: l'Agenzia retribuisce il lavoratore e poi ne chiede ex lege (art. 33 c. 2 D. Lgs 81/2015) il rimborso all'utilizzatore, più il margine offerto.</i></p>
<b>R9</b>	L'accertamento è il controllo operato da personale del Cineca in relazione al corretto adempimento contrattuale dell'Agenzia.
<b>Q10</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 14</b></p> <p><i>Chiediamo se il contratto può redarsi in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Diversamente se è possibile avere una previsione delle spese contrattuali.</i></p>
<b>R10</b>	Si conferma la possibilità di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
<b>Q11</b>	<p><b>SCHEMA DI CONTRATTO Art 15</b></p> <p><i>Chiediamo conferma che comunque rimangono fermi gli impegni contrattuali reciproci (l'offerta valuta la durata e il valore di gara, riteniamo che CINECA dovrà rispettare l'imposizione di gara e contrattuale rispetto ai due elementi forniti).</i></p>
<b>R11</b>	L'art. 15 dello Schema di contratto riguarda la facoltà per il Cineca di avere rapporti con altre Agenzie fermo il rispetto del contratto già stipulato con l'Agenzia affidataria della presente gara.

<b>Q12</b>	<i>Chiediamo la possibilità di inserire all'interno del contratto la presenza del codice etico e modello organizzativo dell'Agenzia.</i>
<b>R12</b>	La risposta è negativa.
<b>Q13</b>	<i>Conoscere le modalità di calcolo del costo del lavoro indicato in gara pari a € 17,20 e quali voci lo compongono.</i>
<b>R13</b>	Si vedano le voci elencate all'art.5.5 del Capitolato Tecnico
<b>Q14</b>	<i>Alla pagina 4 del Capitolato di Gara , troviamo la seguente frase : “ il Costo orario del Lavoro sopra indicato comprende i già previsti aumenti indicati nel CCNL di riferimento.” Chiediamo all'Ente di chiarire se detti aumenti sono riferiti a quelli avvenuti ad Aprile 2015 e non comprendono di fatto quelli in previsione a Novembre 2015.</i>
<b>R14</b>	Il Costo orario del Lavoro comprende tutti i già previsti aumenti indicati nel CCNL di riferimento.
<b>Q15</b>	<i>Chiediamo infine all'Ente di chiarire se le festività cadenti durante la missione saranno fatturate alla stessa tariffa dell'ora ordinaria.</i>
<b>R15</b>	Le festività cadenti di sabato e domenica saranno trattate come da Contratto Integrativo aziendale. Le festività infrasettimanali saranno fatturate come ore ordinarie.
<b>Q16</b>	<i>Per il costo orario del lavoro a base di gara (pari ad € 17,20) da voi riportato, potete farci pervenire il dettaglio del costo del lavoro da Voi pubblicato da dove si possano evincere le voci retributive e contributive considerate, dato che nella documentazione di gara si parla di un contratto integrativo CINECA?</i>
<b>R16</b>	Si veda R13. Il Contratto Integrativo CINECA è disponibile tra la documentazione allegata al bando.
<b>Q17</b>	<i>Le ore di festività (15/08, 1/11, 25/12, 26/12 ecc) non lavorate dai lavoratori ma da retribuire per legge verranno rifatturate a CINECA alla tariffa dell'ora ordinaria?</i>
<b>R17</b>	Si veda R15.
<b>Q18</b>	<i>In merito alla gara in oggetto, al fine di una corretta formulazione dell'offerta economica vorremmo richiedere se le festività infrasettimanali (es. Santo Patrono) cadenti nel periodo di utilizzo del personale da somministrare saranno fatturate a parte al vostro spett.le ente?</i>
<b>R18</b>	Si veda R15.
<b>Q19</b>	<i>La prima domanda riguarda il costo del lavoro da Voi indicato al punto 5.3., già richiesto ai quesiti 13 e 16 da altri concorrenti, ma non ancora chiarito. Abbiamo ricostruito tale costo calcolato sugli elementi indicati nella tabella sotto, con i minimi tabellari in vigore dal 1/11/2015 (questo poiché al punto 5.5 del Vs. Capitolato tecnico specificate che il costo da Voi calcolato comprende già futuri aumenti contrattuali). Vorrei chiedere se è possibile specificare da quali elementi è formato il costo del lavoro da Voi calcolato, e come siete giunti a € 17,20, eventualmente con uno spaccato degli elementi da Voi utilizzati, così da capire il motivo della differenza di costo orario.</i>
<b>R19</b>	Si veda R13 e R16. Il “Costo orario del lavoro” è stato calcolato applicando la contrattualistica e gli inquadramenti previdenziali ed assistenziali di Cineca.

<b>Q20</b>	<i>Nel medesimo punto è inoltre scritto che il costo orario è già comprensivo del tasso di assenteismo, vorrei chiedere qual è l'incidenza percentuale di assenteismo da Voi utilizzato nel calcolo del costo da Voi indicato.</i>
<b>R20</b>	Per il calcolo del "Costo orario del lavoro" non è stata considerata alcuna percentuale di assenteismo.
<b>Q21</b>	<i>Sempre al medesimo (art. 5.5) è specificato che il costo orario del lavoro è da intendersi come omnnicomprensivo e che sono inclusi tutti gli elementi descritti nel punto. Vorrei chiedere cosa si intende per "trattamento accessorio" e con l'espressione "che non generano margine negativo": in particolare quest'ultima è relativa ai soli infortuni oppure anche alle malattie e ad ulteriori eventi di assenteismo.</i>
<b>R21</b>	Per "trattamento accessorio" in generale si intendono voci economiche riconosciute sulla base di parametri differenti. L'espressione "che non generano margine negativo" è riferita all'eventualità in cui un evento di assenza generi costi superiori al preventivato.
<b>Q22</b>	<i>Potete confermare che i premi previsti all'art. 2 non sono da considerare nel calcolo del costo orario del lavoro e che, qualora spettanti ai lavoratori somministrati, saranno rimborsati dall'Ente e fatturati oltre le normali ore di lavoro?</i>
<b>R22</b>	Si conferma.
<b>Q23</b>	<i>In relazione all'art. 3, invece, vorrei capire come comportarmi per quanto segue. Pur essendo previsto all'art. 4 dell'integrativo che non vi siano differenze tra nuovi assunti e personale con almeno 2 o più di 4 anni di anzianità in relazione alla maturazione della riduzione di orario, vorrei capire se è corretto considerare che tutte le ore di riduzione orario ed ex festività (104 ore annue) vengano azzerate per raggiungere l'orario a 36 ore settimanali e, quanto ancora necessario per raggiungere l'orario settimanale particolarmente ridotto, sia una condizione di ulteriore miglior favore. Nell'integrativo non ho infatti trovato cenno alle ore / giornate di permessi per ex festività, mentre nel Capitolato, tra gli elementi di costo inclusi nel costo orario sono citati sia le festività soppresse sia le ROL.</i>
<b>R23</b>	Si conferma la condizione di miglior favore. Le ex festività rimangono (32 ore/anno), i ROL sono interamente riassorbiti dalla riduzione di orario.
<b>Q24</b>	<i>In relazione all'art. 5 del contratto integrativo, vorrei conferma che restino a carico di CINECA sia gli importi lordi erogati ai dipendenti (ad. es. per indennità mensa) ed i relativi contributi (ossia il costo del lavoro), in relazione a quanto previsto dal capitolato tecnico al punto 5.7.</i>
<b>R24</b>	Si conferma.
<b>Q25</b>	<i>In relazione all'art. 8, in caso di festività cadenti di domenica il dipendente avrà diritto ad altrettanti ulteriori giorni di ferie. Concretizzandosi in maggiori costi del Personale, è prevedibile una fatturazione dei costi relativi a queste giornate?</i>
<b>R25</b>	No, sono compresi nel "Costo orario del lavoro".
<b>Q26</b>	<i>In relazione all'art. 9, fatto salvo il diritto a godere di adeguati periodi di riposo in base ai periodi di lavoro effettuato, di norma CINECA richiede il godimento di tutte le ferie maturate oppure vi sono eccezioni per il personale a tempo determinato, per cui è possibile la</i>

	<i>liquidazione a fine contratto dei ratei di ferie maturati e non goduti in costanza di rapporto di lavoro?</i>
<b>R26</b>	Non vi sono differenze in materia di godimento delle ferie tra il personale Cineca a tempo indeterminato e determinato.
<b>Q27</b>	<i>Il contributo all'autorità di vigilanza è calcolato su un importo compreso tra 1 e 5 milioni, mentre la fidejussione provvisoria (art. 5.3 del Disciplinare) è calcolata su € 740.000. Potreste verificare questa incongruenza?</i>
<b>R27</b>	Il contributo all'A.N.AC. è calcolato sull'importo prevedibile di un anno e del suo eventuale rinnovo. La Cauzione provvisoria è calcolata sull'importo certo di un anno.
<b>Q28</b>	<i>Nel costo orario omnicomprensivo pari a 17,20 € , per trattamento accessorio, si intende il premio di risultato indicato nella contrattazione integrativa.</i>
<b>R28</b>	Si veda R21 e R22.
<b>Q29</b>	<i>Nel contratto integrativo, sono indicate due modalità di calcolo del premio di risultato: la prima del tutto aleatoria, basata su dati annuali di bilancio; la seconda è stimata, per il 4° livello oggetto di gara, in 1.300,00 € lordi annuali. Per la costruzione del costo del lavoro e quindi della nostra offerta economica, a quale dato bisogna fare riferimento?</i>
<b>R29</b>	Si veda R22.
<b>Q30</b>	<i>Ho letto alcuni passaggi sullo "schema di contratto" che non sono compatibili con il servizio di somministrazione di lavoro (soltanto a titolo esemplificativo, molto dell'articolo 3, sulla sicurezza sul lavoro non è conciliabile con la somministrazione di lavoro: non trattandosi di appalto genuino, infatti, non ci può essere il coordinamento normalmente previsto né può essere sottoscritto il DUVRI, non sussistendo rischi interferenziali). È corretto ritenere che lo schema di contratto quadro presente tra la documentazione di gara sarà oggetto di revisione in fase di stipula, così da renderlo completamente compatibile con la vigente normativa relativa alla somministrazione di lavoro?</i>
<b>R30</b>	Relativamente allo Schema di contratto si veda da R3 a R12.
<b>Q31</b>	<i>Per l'elaborazione del costo avete tenuto conto dei minimi tabellari del 01/04 oppure del 01/11/2015 previsti dal CCNL Terziario Confcommercio?</i>
<b>R31</b>	Si veda R14.
<b>Q32</b>	<i>Avendo un contratto integrativo che prevede un orario di lavoro di 36 h settimanali anziché 40 quale è il Divisore Orario adottato? Per il CCNL Terziario Confcommercio a fronte di 40 h settimanali il Divisore Orario è 168. Per le APL il Divisore orario per 36 h settimanali è 156.</i>
<b>R32</b>	Il divisore orario è 168.
<b>Q33</b>	<i>La quota F è dovuta? deve essere considerata nel costo?</i>
<b>R33</b>	Tutto quanto dovuto al lavoratore in qualità di retribuzione è compreso nel "Costo orario del lavoro".
<b>Q34</b>	<i>Si chiede conferma che le festività devono essere fatturate a parte?</i>
<b>R34</b>	Si, con le modalità indicate in R15.

**Richieste tardive**

<b>Q35</b>	<p><i>Segnaliamo che sarebbe opportuna una ulteriore precisazioni per tutti i partecipanti affinché tutti i partecipanti possano fare delle valutazioni con le stesse info.</i></p> <p><i>Integrativo retribuzione CCNL Commercio Quota F</i></p> <p><i>L'importo da includere nel costo del lavoro relativo a tale voce nei doc di gara non viene esplicitato.</i></p> <p><i>Vi chiediamo pertanto di indicare chiaramente il valore spettante per il 4° liv Commercio e il fatto che tale importo è elemento diretto che incide su tutti i ratei</i></p> <p><i>Infine ribadiamo che se l'orario di lavoro è 36 ore sett.li, il divisore che l'apl deve considerare per il calcolo della retribuzione è 156 e non 168, come viene previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di Lavoro del 27 Febbraio 2014 che all'art 30 recita che il coefficiente divisore orario mensile è quello risultante dalla seguente formula:</i></p> <p><i>orario settimanale x 52 (settimane annue) /diviso 12;</i></p> <p><i>che in questo caso determina un valore pari a 156 .</i></p> <p><i>Se io applico divisore 168 non andrò a retribuire correttamente il mio lavoratore somministrato pagato a ore lavorate.</i></p>
<b>R35</b>	<p>Non è possibile rispondere a quanto richiesto poiché la richiesta di chiarimenti è stata inviata tardivamente ovvero successivamente le ore 13:00 del 24/08/2015, termine ultimo per formulare le richieste. Si invita pertanto a fare riferimento ai requisiti già evasi ed alle disposizioni indicate nei documenti di gara.</p>